



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LA SPEZIA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SAVONA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI IMPERIA

IL TERZO SETTORE VERSO IL 2026: SCENARI ATTUALI E PROSPETTIVE FUTURE

14 LUGLIO 2025

Verso il Congresso Nazionale Genova 22-24 ottobre 2025

Il dottore commercialista protagonista dell'innovazione sociale e dell'evoluzione delle imprese: una professione che non si ferma mai

“Non si può mai attraversare l'oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva”

RELATORE



Dott. Davide Delbono

Responsabile Ufficio RUNTS Regione Liguria

Coordinatore sottogruppo Terzo Settore – Commissione Politiche Sociali – Conferenza delle Regioni e Province Autonome

Rappresentante delle Regioni e delle Province Autonome in seno al Consiglio Nazionale del Terzo Settore

LE VERIFICHE DEGLI UFFICI RUNTS



Le verifiche in fase di iscrizione

Istanze ai sensi art 47 D.lgs 117/2017

Istanze ai sensi art 22 D.lgs 117/2017

Le verifiche in fase di adempimento

Art. 48 D.lgs 117/2017

Art. 20 D.M. 106/2020

Verifiche in fase di iscrizione per enti non riconosciuti o che non richiedono il riconoscimento della personalità giuridica

Art. 47 [Dlgs 117/2017](#) e Art 8 [D.M. 106/2020](#)

Verifica di legittimità sugli atti: statuto deve essere redatto ai sensi del D.lgs 117/2017.

Verifica elementi costitutivi: per ODV e APS 7 soci fondatori o 3 ODV/APS, presenza di volontari, rapporto volontari dipendenti rispettato (art. 32 – 36 D.lgs 117/2017), rispetto rapporto enti associati affini/non affini; superamento limiti dimensionali per obbligo nomina organo di controllo e/o revisione (art 30 e 31 D.lgs 117/2017).

Rispondenza con quanto presente a statuto: organo di amministrazione non scaduto, numero componenti come da statuto, non coincidenza base associativa (art.25 D.lgs. 117/2017 in combinato disposto con l'art 21 del CC), dichiarazione svolgimento attività diverse, pec intestata all'ente.

Verifiche formali sugli atti depositati: atto costitutivo, dichiarazioni dell'organo di controllo o revisione se presente, eventuale affiliazione a rete associativa, per gli enti operanti da uno o più esercizi, gli ultimi due bilanci e i verbali di approvazione.

NB: le ONLUS a partire dall'esercizio 2021 hanno l'obbligo di redigere il bilancio sul modello del DM 39/2020

Verifiche in fase di iscrizione per enti riconosciuti o che richiedono il riconoscimento della personalità giuridica

Art. 22 [Dlgs 117/2017](#) e Art 16-19 [D.M. 106/2020](#)

Verifica di legittimità sugli atti: in capo al notaio (ai sensi Nota direttoriale 9/2022 l'Ufficio interviene solo nei casi *ictu oculi*).

Verifica elementi costitutivi: come per enti non riconosciuti o che non richiedono il riconoscimento.

Rispondenza con quanto presente a statuto – come per enti non riconosciuti o che non richiedono il riconoscimento.

Verifiche formali sugli atti depositati: come per enti non riconosciuti o che non richiedono il riconoscimento; l'Ufficio verifica l'adeguatezza (redazione e rispetto dei termini di legge) della situazione patrimoniale e la presenza dell'attestazione notarile sul patrimonio minimo dell'ente.

Verifiche in fase di adempimento - variazioni

Art. 48 [Dlgs 117/2017](#) e Art 20 [D.M. 106/2020](#)

Tutti gli amministratori o il legale rappresentante della rete associativa a cui l'ente aderisce possono presentare istanze di variazioni.

Il Notaio solo limitatamente alla variazione di statuto di enti in possesso di personalità giuridica o nel caso di richiesta acquisizione. Inoltre sono in capo al notaio gli adempimenti relativi alle operazioni straordinarie di enti con o senza personalità giuridica che si trasformano, si scindono o si fondono in enti con personalità giuridica.

Verifica elementi costitutivi: come in fase di iscrizione.

Rispondenza con quanto presente a statuto: come in fase di iscrizione.

Verifiche di legittimità o formali sugli atti depositati: come in fase di iscrizione.

Verifiche in fase di adempimento – depositi di bilancio

Art. 48 [Dlgs 117/2017](#) e Art 20 [D.M. 106/2020](#)

Tutti gli amministratori o il legale rappresentante della rete associativa o un professionista iscritto all'albo di cui all'art. 34, c. 5, lettera a) del D.lgs 139/2005 possono depositare i bilanci.

Sono in capo all'ufficio le verifiche formali sui bilanci presentati:

- redazione del bilancio sugli schemi di cui al DM 39/2020;
- se l'ente ha superato 1 milione di euro di entrate nel corso dell'anno, sia depositato, ai sensi art 14 e 39 D.lgs 117/2017, il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida ministeriali di cui al [D.M. 407/2019](#);
- in caso di svolgimento di attività diverse sia presente la nota in calce sul criterio adottato per il monitoraggio dei limiti, di cui all'art. 3 del [D.M. 107/2017](#);
- in caso l'ente abbia svolto raccolte fondi occasionali, queste siano rendicontate secondo [le linee guida ministeriali](#) e vi sia rispondenza con i totali in uscita ed entrata inseriti nel bilancio;
- se l'ente ha nominato un organo di controllo o revisione, siano presenti le relative relazioni;
- in caso l'ente abbia adottato il rendiconto di cassa, questo porti alla quadratura;
- in caso l'ente abbia redatto lo stato patrimoniale, vi sia coincidenza tra attivo e passivo;
-

Raccolte fondi

Art. 7, 79 e 87 [Dlgs 117/2017](#)

Art 7 Raccolta fondi

1 Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2 Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Art 79

4 Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di natura non commerciale ai sensi del comma 5i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Art 87

6 Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi **devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13 un rendiconto specifico** redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'[articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86.

Rendicontazione delle raccolte fondi

DM 39/2020 e LINEE GUIDA PER LA RACCOLTA FONDI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, n.117

Gli schemi di bilancio di cui al DM 39/2020 **presentano** sia nel rendiconto gestionale (modello B) che nel rendiconto per cassa (modello D), **la macrovoce C), in cui devono essere riportati i ricavi (entrate) e i costi (uscite) relativi alle raccolte fondi effettuate, distinguendo tra attività abituale ed occasionale.**

Gli Ets non commerciali che adottano il rendiconto gestionale devono fornire anche una descrizione dell'attività di raccolta fondi inserendola al punto 24) della relazione di missione, comprensiva anche della raccolta fondi abituale. Gli Ets non commerciali che redigono invece il rendiconto per cassa si limiteranno, in relazione all'attività di raccolta fondi abituale, a compilare la correlata voce di bilancio del rendiconto medesimo.

Solamente per quanto riguarda le raccolte pubbliche occasionali di fondi, disciplinate come detto dall'art. 79, c. 4, lett. a) del Cts, **l'art. 87, c.6 dello stesso codice dispone per gli Ets non commerciali che le effettuano l'obbligo di redigere un rendiconto per ogni raccolta svolta corredato da una relazione illustrativa.**

I rendiconti delle singole attività di raccolta fondi occasionale devono essere allegati al bilancio di esercizio previsto dall'art. 13, c.1 del codice (in particolare alla relazione di missione) oppure al rendiconto per cassa ai sensi dell'art. 13, c. 2, e depositati al Runts entro il 30 giugno di ogni anno (art. 48, c. 3 del Cts).

Documentare le attività diverse

Art. 6 e 13 [Dlgs 117/2017](#) e Art. 3 [DM 107/2021](#)

In caso di svolgimento di attività diverse, ai sensi dell'art. 13 c. 6 del D.lgs 117/2017, l'organo di amministrazione dell'Ets dovrà scegliere quale dei due criteri utilizzare al fine di documentare il carattere secondario di tali attività, con riferimento all'art. 3 del DM 107/2021, ovvero:

Le attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 **si considerano secondarie** rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) i relativi ricavi non siano superiori al 30 per cento delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;**
- b) i relativi ricavi non siano superiori al 66 per cento dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.**

Nel **documentare il carattere secondario delle attività** di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, l'organo di amministrazione dell'ente del Terzo settore evidenzia il criterio a tal fine utilizzato, e dovrà indicarlo, **a seconda dei casi**:

- nella relazione di missione (nel caso di Ets non commerciali che redigono il bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione);**
- in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa (per gli Ets non commerciali che redigono il bilancio nella forma del rendiconto per cassa).**

N.B. lo svolgimento delle attività diverse deve essere previsto anche in modo generico a statuto e quando si svolgono è necessario valorizzare, con un'istanza di **VARIAZIONE**, lo specifico campo nella sezione **DATI ENTE**.

Obblighi e sanzioni per chi esercita attività diverse

Art. 4 del [DM 107/2021](#) e art. 50 e 93 [Dlgs 117/2017](#) e [art 2630 del Codice Civile](#).

Art. 4 Obblighi e sanzioni

1 Nel caso di mancato rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 1, l'ente del Terzo settore ha l'obbligo di effettuare, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo competente, apposita segnalazione all'ufficio del RUNTS territorialmente competente ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché', eventualmente, agli enti autorizzati ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'ente del Terzo settore è tenuto ad adottare, nell'esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo di cui all'articolo 3, comma 1, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente.

3. Nel caso di mancato rispetto del comma 2 o di omessa segnalazione di cui al comma 1, l'ufficio del RUNTS territorialmente competente dispone la cancellazione dell'ente del Terzo settore dal Registro medesimo, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. – ATTENZIONE Si applica l'[articolo 2630 del codice civile](#) - sanzione amministrativa pecuniaria da **103 euro a 1.032 euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.**

Vigilanza e Controlli sui bilanci

Art. 90, 92 e 93 [Dlgs 117/2017](#)

Art. 90 - Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore

1 I controlli e i poteri di cui agli [articoli 25, 26 e 28 del codice civile](#) sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 92 - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo

1 Al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli Enti del Terzo settore e l'esercizio dei relativi controlli, il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**: [...]

b) **promuove l'autocontrollo degli enti del Terzo settore autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative nazionali iscritte nell'apposita sezione del registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il volontariato** accreditati ai sensi dell'articolo 61.

Art. 93 - Controllo

1 I controlli sugli enti del Terzo settore sono finalizzati ad accertare:

a) **la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;**

b) **il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;**

c) **l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;**

d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

e) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.

3 **L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio, anche attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni**, d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del presente codice, anche con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera b). [...]

4 **Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali** di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, **dispongono i controlli amministrativi e contabili** di cui alla lettera e) del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari.

5 **Le reti associative** di cui all'articolo 41, comma 2 iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati come **Centri di servizio per il volontariato** previsti dall'articolo 61, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, **possono svolgere attività di controllo** ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) nei confronti dei rispettivi aderenti.

Vigilanza e Controlli sui bilanci - disposizioni attuative

Art. 96 [Dlgs 117/2017](#) e art 21 [DM 106/2020](#)

Art. 96 - Disposizioni di attuazione

1 Ai sensi dell'[articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106](#), con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, **sono definiti le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali. Con il medesimo decreto sono altresì individuati i criteri, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti autorizzati, nonché i criteri, che tengano anche conto delle dimensioni degli enti da controllare e delle attività da porre in essere**, per l'attribuzione ai soggetti autorizzati ad effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 93, delle relative risorse finanziarie, entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019.

Art. 21 DM 106/2020

1 **L'attività di revisione è programmata** e condotta da ciascun ufficio competente del RUNTS, secondo criteri di uniformità nell'applicazione della disciplina e di efficacia dell'azione, **a scadenza triennale.**

2. Essa è volta a **verificare la permanenza dei requisiti di legge** previsti per l'iscrizione al RUNTS, anche con riferimento al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché alla **specifica sezione di appartenenza**. Nel corso della revisione si procede anche, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, all'acquisizione della **informazione antimafia aggiornata**, i cui esiti sono resi disponibili al RUNTS ai sensi dell'articolo 20, comma 8, di cui al presente decreto.

3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, i competenti uffici del RUNTS acquisiscono le informazioni e i documenti pertinenti mediante l'utilizzo di strumenti di rilevazione da individuarsi con decreto del responsabile dell'ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS.

4. Qualora dall'acquisizione delle informazioni e degli atti di cui al comma 3 si renda necessario un approfondimento istruttorio, gli uffici del RUNTS, nell'espletamento dell'attività di revisione, possono effettuare verifiche in loco, anche tramite la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni.

6 Il presente articolo non si applica agli enti iscritti nelle sezioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere d) e f) del Codice (**IMPRESE SOCIALI E SOMS – ministero, reti, Centrali Cooperative, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate**)

Il ruolo dell'Amministrazione finanziaria

Art. 94 [Dlgs 117/2017](#)- Disposizioni in materia di controlli fiscali

1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo X l'Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23, 24 nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli [articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#) e dagli [articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) e, in presenza di violazioni, disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all'ente in ragione dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L'ufficio che procede alle attività di controllo ha l'obbligo, a pena di nullità del relativo atto di accertamento, di invitare l'ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore trasmette all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti.

2 L'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'attività di controllo, trasmette all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45 ove ne ricorrano i presupposti.

Prassi ministeriali

Note direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19740/2021, n. 34/2022, n. 17146/2022 e n. 34/2023

Le **ODV, APS e le ONLUS** iscritte nei precedenti registri regionali e all'Anagrafe Unica ONLUS, a partire **dall'esercizio 2021**, sono tenute a redigere i bilanci su schemi di cui al **DM 39/2020**.

Gli enti neocostituiti, che non esercitavano attività prima dell'iscrizione al RUNTS, **qualora la relativa costituzione avvenga nell'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario**, possono redigere un unico bilancio d'esercizio comprendente il periodo temporale delle operazioni che intercorrono tra la data dell'iscrizione e la chiusura dell'esercizio finanziario e le operazioni dell'esercizio finanziario annuale successivo.

Gli enti non neocostituiti che quando richiedono l'iscrizione al RUNTS non abbiano ancora approvato il bilancio dell'anno precedente, non sono tenuti al deposito di questo. Ciò non esclude però che gli Uffici possano richiederlo ai fini di verificare l'eventuale superamento dei limiti di cui agli art. 30 e 31 D.lgs 117/2017 o del DM 39/2020 o ai fini della richiesta dei documenti per l'acquisizione delle informazioni Antimafia, di cui all'art 48 D.lgs 117/2017 e art. 9 c. 1 e 36 DM 106/2020 .

Gli enti che abbiano nominato un **organo di controllo o revisione** sono tenuti a **depositare** assieme al bilancio d'esercizio anche la **relazione** dell'organo stesso, quale parte integrante del deposito di bilancio.

Agli enti con personalità giuridica di diritto privato con entrate inferiori a 220.000 euro è consigliata l'adozione del bilancio per competenza, ai fini di monitorare l'andamento patrimoniale dell'ente, con particolare riguardo al mantenimento del patrimonio minimo dell'ente di cui all'art. 22 CTS.

I limiti di cui agli art. 30 e 31 D.lgs 117/2017 devono essere tenuti in considerazione non solo dagli enti iscritti ma anche dagli enti che presentano istanza che depositano due annualità di bilancio. Al superamento dei suddetti limiti, **in fase istruttoria, l'Ufficio può richiedere la nomina dell'organo di controllo o revisione.**

I bilanci precedenti l'iscrizione concorrono comunque al verificarsi degli obblighi per la nomina degli organi di controllo o revisione, come anche per la richiesta dei documenti, da parte dell'Ufficio, per l'acquisizione delle informazioni Antimafia, di cui all'art 48 D.lgs 117/2017 e art. 9 c. 1 e 36 DM 106/2020.

Principali errori

- Deposito del bilancio da parte di più soggetti es. amministratori e professionista;
- Ritardato deposito del bilancio;
- Mancato deposito del bilancio sociale **N.B. il rendiconto di cassa o il rendiconto gestionale NON sono classificabili come BILANCIO SOCIALE ma solo come BILANCIO D'ESERCIZIO;**
- Errata dichiarazione circa l'annualità del bilancio **N.B. ATTENZIONE una volta che l'istanza viene inviata, il dato NON è modificabile neanche dall'Ufficio;**
- Bilancio allegato all'istanza di VARIAZIONE anziché DEPOSITO BILANCI;
- Redazione dei bilanci non su modelli ministeriali, di cui al DM 39/2020;
- Utilizzo di modelli ministeriali in maniera non conforme (es rendiconto cassa quando si ha l'obbligo di redazione del rendiconto gestionale; bilancio d'esercizio non completo in tutte le sue parti es manca lo stato patrimoniale o la relazione di missione; allegare modelli non richiesti al rendiconto di cassa es situazione patrimoniale e/o relazione di missione);
- Mancata valorizzazione della colonna del T-1 del precedente esercizio già depositato al RUNTS su schema ministeriale, o voci dislocate in modo differente dal precedente esercizio;
- Azzeramento voci dei modelli di bilancio quando gli importi NON sono nulli per due esercizi consecutivi;
- Non vengono valorizzati i campi "Cassa e Banca" essenziali per verificare la corretta quadratura del bilancio;

Principali errori

- L'ente non inserisce l'annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella relazione di missione in caso di svolgimento delle attività diverse e mancata compilazione dell'apposito campo nei dati a registro, con apposita istanza di variazione;
- L'annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella relazione di missione in caso di svolgimento delle attività diverse non è conforme al dettato normativo;
- Mancato deposito della relazione dell'organo di controllo;
- Errata classificazione degli allegati **N.B. i bilanci delle singole raccolte fondi vanno inserite nel file del rendiconto di cassa o se separate (sconsigliato) comunque denominate BILANCIO D'ESERCIZIO;**
- L'ente non allega i bilanci delle singole raccolte pubbliche occasionali di fondi o non li prevede nella relazione di missione o utilizza modelli non redatti secondo le linee guida ministeriali;
- Errata attribuzione di attività di raccolta fondi o di contributi da enti pubblici come attività diversa;
- Errata compilazione del campo relativo agli oneri figurativi;
- Deposito di documenti non richiesti es bilancio preventivo o verbali approvazione (obbligatori solo per gli enti in iscrizione operanti da uno o più esercizi);
-

IN TUTTI QUESTI CASI L'UFFICIO RESPINGE L'ISTANZA RITIRANDOLA E CHIEDENDO UN NUOVO DEPOSITO

Numeri dei bilanci 2025

Dal 1° gennaio 2025 al 12 luglio 2025 sono pervenuti:

2.977 depositi di bilanci

767 sono ancora da verificare

Su 2.210 bilanci verificati:

676 bilanci, pari al 30% del totale, sono stati respinti